



COMUNE DI ATRANI

Città d'Arte

Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.°	127	OGGETTO: Approvazione Protocollo di Legalità.
Data	18.11 2016	

L'anno Duemilasedici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 11,30, nella Sala Comunale, si è riunita, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale nella persona dei signori:

de ROSA LADERCHI	Dott. Luciano	Sindaco	Presente
SIRAVO	Dott. Michele	Assessore	Assente
SMERALDO	Dott.ssa Liliana	Assessore esterno	Presente

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Luisa Marchiaro

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione Protocollo di Legalità;**

Ritenuta l'allegata proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge

DELIBERA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione Protocollo di Legalità;**
3. di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata ed unanime votazione resa in forma palese ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile;



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Protocollo di Legalità.

Su Proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", recita: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

- l'AVCP (attuale ANAC), con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali degli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, precisando che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità, al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/ o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara";

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'ANAC (ex CIVIT) con Delibera 72/2013 precisa che i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto; essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato;

- il Comune di Atrani con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 28/01/2016 ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2016/2018, che si conforma ai principi e agli enunciati del Programma nazionale anticorruzione e che al paragrafo 13 (ALTRE INIZIATIVE), prevede, tra le altre cose, la "predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti" e l'"Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto";

DATO ATTO che questa Amministrazione ritiene doveroso portare avanti - in ambito di pubblici appalti e pubbliche commesse - valori quali la "legalità" e la "trasparenza" nello sforzo tangibile e concreto di assicurare la tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse ed il corretto dispiegarsi della concorrenza;

RITENUTO opportuno di introdurre il Protocollo di legalità nelle procedure aperte, ristrette e negoziate per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori, stabilendo che lo stesso, tenuto conto dell'aggravio procedurale che ne consegue, almeno in fase iniziale, troverà applicazione alle predette procedure che abbiano un valore economico superiore ad € 40.000,00;

VISTO il Protocollo di legalità (allegato A), a tal uopo, predisposto dal Responsabile per la

Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all'approvazione del predetto Protocollo di Legalità;

VISTI:

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ANAC) con deliberazione n. 72/2013;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/12;
- la determinazione n. 4/2012 dell'A.V.C.P.;
- il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione di G.C. n. 11/2016;

Acquisito il parere ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Si propone di

DELIBERARE

1. **di rendere** la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Protocollo di Legalità, così come proposto dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione, che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di stabilire** che il Protocollo di Legalità sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante nei documenti di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture, aperte, ristrette e negoziate, che abbiano un valore economico superiore ad € 40.000,00, e che l'espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento, stabilendo che tale condizione debba essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito;
4. **di stabilire** che gli obblighi del Protocollo divengano parte integrante dei contratti pubblici stipulati dal Comune di Atrani a decorrere dalla data di acquisizione di efficacia del presente provvedimento;
5. **di disporre** la sua pubblicazione sul sito internet comunale, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" sezione "Altri contenuti" sottosezione "Corruzione";
6. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Servizi per una sua puntuale applicazione;
7. **di rendere** il presente deliberato con successiva votazione unanime, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l'urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO: Approvazione Protocollo di Legalità.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs n.267/2000

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Atrani, li 18 novembre 2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Luisa Marchiaro



Luisa Marchiaro



PROTOCOLLO DI LEGALITA' DEL COMUNE DI ATRANI

Con il presente Protocollo di Legalità (d'ora innanzi per brevità anche semplicemente P.L.) il Comune di Atrani e gli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette, si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Fermi restando gli anzidetti principi il P.L.:

1. Nella Parte prima definisce le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle gare nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori;
2. Nella Parte seconda definisce le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto del Responsabile del Servizio interessato alla procedura, svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.
3. Nella Parte terza stabilisce le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso sia da parte degli operatori economici di cui al punto 1 che ai soggetti di cui al punto 2;
4. In allegato riporta la dichiarazione di conoscenza e accettazione del P.L. che il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara deve sottoscrivere e accludere all'offerta (allegato 1), precisando che la mancata presentazione della stessa comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190. A procedura di gara conclusa, il P.L. è allegato al contratto di appalto.

**PARTE I
OPERATORI ECONOMICI****Art. 1
Ambito di Applicazione**

Il presente Protocollo di legalità (P.L.) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori nonché di commesse che abbiano un valore economico superiore ad € 40.000,00 del Comune di Atrani.

Il P.L. interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono i contratti affidati anche in veste di subappaltatore/cottimista.

Il P.L. costituisce parte integrante della lex specialis di gara ed, inoltre, di tutti i contratto di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare.

**Art. 2
Dovere di Correttezza, legalità e lealtà**

Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti della Stazione appaltante.

Art. 3 Concorrenza

Gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella legge 287/1990.

Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, a titolo meramente esemplificativo:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

Art. 4 Collegamenti

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

Art. 5 Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante

Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del P.L. di cui in premessa e nella successiva esecuzione del Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche.

Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. A tal fine i concorrenti sono obbligati a leggere ed a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Atrani approvato con deliberazione di Giunta Comunale e s.m. e i.

Art. 6 Dovere di segnalazione

Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile di Area:

- qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara

- stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
- qualsiasi anomala richiesta o pretesa (*in fase di gara o successiva esecuzione del contratto*) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.

Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 7

Mancata accettazione del P.L. in fase di gara

La mancata accettazione del presente P.L. e la mancata allegazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio riportate nella Parte terza, all'offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Art. 8

Violazioni del P.L. dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto

L'accertamento di violazioni alle norme del presente P.L. da parte dell'affidatario, dopo la aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento.

Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa.

La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.

Art. 9

Obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.L.
- a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

PARTE II

DIPENDENTI /COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI

Art. 10

Ambito di applicazione

Il presente P.L. regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure, aperte, ristrette e negoziate per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori nonché di commesse che abbiano un valore economico superiore ad € 40.000,00 del Comune di Atrani e nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Il P.L. interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto

che, per conto della Stazione Appaltante, svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato "dipendente".

Art. 11
Obbligo di imparzialità

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

Il dipendente deve, pertanto, astenersi dal fornire qualunque informazione o effettuare un trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, così come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti.

Art. 12
Obbligo di riservatezza

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.

Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

Art. 13
Indipendenza

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali.

Qualora lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo Responsabile dei Servizi e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

PARTE III
SANZIONI

Art. 14.
Sanzioni conseguenti alla violazione del Protocollo di legalità

La violazione del P.L. è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di

uno degli impegni previsti a suo carico, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

Alla violazione del P.L. da parte dei soggetti di cui alla Parte II dello stesso, consegue l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Atrani, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 06/2014.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DA RENDERSI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE GARE**

Il sottoscritto _____, nato a _____,
residente in _____ prov. _____ Via/P.zza _____
_____ in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore
economico _____ con sede
in _____, prov. _____ Via/P.zza _____
_____ C.F. _____ P.I. _____
partecipante alla procedura _____

_____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrativa di esclusione dalle gare di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016,

DICHIARA


di conoscere e di accettare il contenuto del Protocollo di Legalità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. del


Allega copia fotostatica di documento di identità

li.....

Firma

Approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
Dott. Luciano de Rosa Laderchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Marchiaro


RELATA DI PUBBLICAZIONE


N. 2 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione: è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in pari data, all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 4 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Marchiaro


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 4 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Marchiaro
